



Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n. 60292

VISTI gli artt. 41 e 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 162 e 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTA la domanda in data 20 gennaio 2005, integrata da ultimo in data 7 febbraio 06, presentata dalla ditta Siemens S.p.A., con sede in Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 - Milano, tesa ad ottenere l'omologazione di un dispositivo acustico per non vedenti, da impiegare negli attraversamenti pedonali semaforizzati, denominato "Kombi-S ITA";

VISTO il voto n. 104, reso nell'adunanza del 8 giugno 2006, trasmesso a questo Ufficio in data 4 ottobre 2006, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'omologazione del dispositivo acustico per non vedenti, denominato "Kombi-S ITA", con le seguenti segnalazioni e raccomandazioni: il dispositivo opzionale che genera un segnale pilota continuo per l'orientamento e l'individuazione della palina semaforica, poichè potrebbe rilevarsi in alcuni casi inefficace ai fini dell'orientamento dei non vedenti o in altri incompatibile con i livelli sonori massimi previsti dalla legislazione, non è compreso nell'omologazione; devono essere fornite indicazioni sulla frequenza di verifica della regolazione dell'emettitore acustico rispetto al livello ambientale di fondo, il cui adeguamento deve avvenire ad ogni emissione di segnale sonoro; in fase di installazione andranno verificate caso per caso la conformità della stessa alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché il rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico anche in relazione agli interventi di manutenzione; sempre in fase di installazione saranno condotte valutazioni e verifiche, in relazione alle effettive condizioni di impiego, con particolare riferimento alle condizioni di rinvio riflesso o diffuso del segnale, ed alla geometria dell'attraversamento, al fine di evitare possibili segnali acustici di consenso non chiaramente riconducibili allo specifico attraversamento; gli enti gestori dovranno valutare i requisiti riportati dalla norma CEI 214-7 riferiti alla fase di installazione dei dispositivi acustici tra cui l'altezza a cui sono fissati sui pali di sostegno, il fissaggio vicino alla freccia/pulsante di una scritta in Braille o in Large Print a rilievo, la previsione di un adeguato tempo di luce gialla e di un tempo di "tutto rosso" di protezione;

VISTA la nota n.MM, in data 14 novembre 2006, con la quale la società Siemens ha consegnato una specifica tecnica relativa al sistema KOMBI S ITA, nella quale è indicata la verifica periodica dei parametri e livelli dei segnali sonori emessi dal dispositivo;

DECRETA

- Art. 1 - E' omologato il dispositivo acustico per non vedenti, denominato "Kombi-S ITA", prodotto dalla ditta Siemens S.p.A., con sede in Viale Piero e Alberto Pirelli,10–Milano.
- L'omologazione non comprende il dispositivo opzionale che genera un segnale pilota continuo per l'orientamento e l'individuazione della palina semaforica, poichè potrebbe rilevarsi in alcuni casi inefficace ai fini dell'orientamento dei non vedenti o in altri incompatibile con i livelli sonori massimi previsti dalla legislazione.
- Art. 2 - Gli enti proprietari di strada dovranno verificare in fase di installazione, caso per caso, la conformità della stessa alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché il rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico anche in relazione agli interventi di manutenzione; dovranno condurre valutazioni e verifiche ,in relazione alle effettive condizioni di impiego, con particolare riferimento alle condizioni di rinvio riflesso o diffuso del segnale, ed alla geometria dell'attraversamento, al fine di evitare possibili segnali acustici di consenso non chiarimenti riconducibili allo specifico attraversamento; dovranno valutare i requisiti riportati dalla norma CEI 214-7 riferiti alla fase di installazione, tra cui l'altezza a cui sono fissati i dispositivi sui pali di sostegno, il fissaggio vicino alla freccia /pulsante di una scritta in Braille o in Large Print a rilievo con l'indicazione del nome della strada che si raggiunge effettuando l'attraversamento, la previsione di un adeguato tempo di luce gialla e di un tempo di "tutto rosso" di protezione;
- Art. 3 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 11 dicembre 2006

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)